

N. R.G. 8846/ 2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Avv. Rosa Maria Rella, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del **19.12.2022**, tenuta ai sensi e per gli effetti, di cui all'art. 221 del D.L. n. 34/2020 coordinato con la legge di conversione n. 77/2020, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, mediante deposito telematico contestuale, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.r.g. **8846/2021** promossa da:

DI MAURO GIOVANNI rappresentata e difesa dall' Avv. Dichirico Maria Michela

RICORRENTE

E

M.I. (Ministero dell'Istruzione) - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
- UFFICIO V AMBITO TERRITORIALE DI FOGGIA, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. dalla dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo

ZINGARIELLO ANTONIO rappresentato e difeso dall' Avv Rocco Maruotti

RESISTENTI

avente ad oggetto: riconoscimento punteggio militare

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 6.12.2021, Di Mauro Giovanni adiva l'intestato Tribunale, chiedendo che - previa disapplicazione dell'O.M. 50/2021- fosse riconosciuto in suo favore il punteggio per il servizio militare svolto non in costanza di nomina, con conseguente rideterminazione del punteggio attribuitogli nella Graduatoria di Istituto III Fascia A.T.A. triennio 2021/2024.

Si costituivano i resistenti, invocando il rigetto della domanda.



Istruita documentalmente, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità in epigrafe indicate – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.

2. Il ricorso è fondato e va accolto, sulla scorta delle condivisibili argomentazioni espresse da questo Tribunale nella sentenza n. 2327/2022 (Giudice est., dott.ssa Valentina di Leo), pronunciata in data 16.6.2022 in una fattispecie sostanzialmente identica e di seguito riprodotta per quanto di interesse, anche ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c

Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto della parte ricorrente, collaboratore scolastico – assistente amministrativo, inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto della Provincia di Foggia, al riconoscimento del punteggio di 6,00 punti per il servizio militare di leva obbligatoria prestato, non in costanza di nomina, ma dopo il conseguimento del diploma di istruzione superiore, costituente titolo di accesso per l'inserimento e aggiornamento nelle richiamate graduatorie, con conseguente rideterminazione e integrazione del punteggio attribuito dal Ministero nelle graduatorie di circolo e di istituto della Provincia di Foggia in relazione ai profili per cui è inserito in graduatoria.

Tanto premesso, giova inquadrare brevemente la disciplina applicabile al caso di specie.

Il D. Lgs. 197 del 1994, art. 485 comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, prevede che *“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”*.

L'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010 riguardante la valutazione del servizio militare precisa, al comma 1, che *“i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”*; prevedendo, al comma 2, che *“ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”*.

A livello regolamentare il D.M. n. 44 del 2001 art. 6 comma 2, disciplinante le graduatorie ad esaurimento, dispone che *“il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina”*, dettando una previsione richiamata anche dai successivi decreti ministeriali (da ultimo D. M. n. 50 del 03.03.2021 e D.M. n. 9256 del 18.03.2021).

Peraltro, anche l'art. 490 del D.M. 44 cit. riconduce il riconoscimento del servizio prestato ai sensi delle norme precedenti solo all'atto della conferma nei ruoli dell'amministrazione, giammai ai fini delle graduatorie operanti per il personale precario.

Sul contrasto normativo tra le norme sopra richiamate si è espressa la più recente giurisprudenza di legittimità, peraltro in linea di continuità con il Consiglio di Stato (*ex multis* Cons. di Stato, sez. VI, 2015 n. 4343 e Con. di Stato, sez. VI, nn. 8213 e 8234/2019 del 2 dicembre 2019).



La Corte di Cassazione, infatti, con la sentenza n. 5679 del 02.03.2020, ha chiarito che *“secondo una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, il comma 2 non si pone in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali”*.

Pertanto, la Cassazione nella richiamata sentenza è giunta ad affermare: *“lungo questa linea interpretativa l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)”*.

Alla luce di tale criterio interpretativo, la Cassazione ha statuito che *“deve disapplicarsi, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42 del 2009)”*.

Inoltre, la Corte di Cassazione ha precisato che *“anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge”* (Cass. n. 5679/2020).

In tal senso si colloca anche l'orientamento del Consiglio di Stato (Sezione Sesta) che, con sentenze nn. 8213 e 8234/2019 del 2 dicembre 2019, pur riferendosi alla categoria dei docenti, ha affermato: *“il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento... Infatti, l'articolo 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) prevede che il servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione”*.

Lungo questa linea interpretativa, nella più recente ordinanza n. 33151/2021 la Suprema Corte ha confermato come *“anche in una logica di complessiva coerenza del sistema e di linearità rispetto al disposto dell'art. 52 Cost., il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni latu sensu concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra*



loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010”.

Peraltro, con specifico riferimento alle graduatorie ATA, va precisato che di recente il Consiglio di Stato nella sentenza 1720/2022 ha ritenuto che “*il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)*” (così anche Cons. St., Sez. VI, n. 2151/2018, n. 8213/2019 e n. 8234/2019 e Cass. Civ., Sez. Lav ord. n. 5679/2020). Tale ricostruzione peraltro è del tutto coerente anche con il principio costituzionale dettato dall'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.

Le argomentazioni della parte ricorrente appaiono dunque pienamente condivisibili.

Nel caso di specie, infatti, il ricorrente ha lamentato la violazione del proprio diritto al riconoscimento del punteggio di 6,00 punti previsto per il servizio di leva obbligatoria dall'art. 485 comma 7 del D.Lgs. 297/1994, essendogli stato riconosciuto solo il punteggio di 0.60 punti come “*servizio prestato nella pubblica amministrazione*” sulla base dei richiamati decreti ministeriali (da ultimo D. M. n. 50 del 03.03.2021 e D.M. n. 9256 del 18.03.2021). Ha chiesto pertanto la disapplicazione dei sopra richiamati decreti ministeriali in quanto contrastanti con la norma primaria.

È infatti incontestato e, in ogni caso, risulta dagli atti di causa che il ricorrente ha effettuato il servizio militare di leva obbligatoria dal 18.6.2003 al 17.4.2004, ovvero dopo il 5.7.2001, data del conseguimento del titolo valido per l'accesso alle graduatorie (- cfr., docc. 1-2, fascicolo di parte ricorrente).

Ne discende la necessità di disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare contenuta nei decreti ministeriali di settore (D.M. n. 44 del 2001 art. 6 comma 2, D. M. n. 50 del 03.03.2021 e D.M. n. 9256 del 18.03.2021), e tutti gli atti collegati nella parte in cui prevedono che “*il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali*”, in quanto contrastano con la norma primaria laddove questa stabilisce, all'art. 485 del D.Lgs. n. 197 del 1994, il riconoscimento del servizio di leva militare obbligatorio “*valido a tutti gli effetti*”.

Parte ricorrente ha pertanto diritto al riconoscimento del punteggio previsto dalla normativa di settore, con attribuzione di “*punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a*



15 giorni”, per lo svolgimento del servizio militare prestato dopo il conseguimento del titolo di studio previsto per l’accesso alle graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto e alla rettifica del minor punteggio attribuitogli, con rideterminazione della posizione del ricorrente nelle graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto della Provincia di Foggia per i tutti i profili per cui è utilmente collocato in graduatoria.

Con la conseguenza che nella fattispecie, risultando documentalmente provato che il servizio militare espletato da parte ricorrente ha avuto la durata di mesi 10, al medesimo spetta il riconoscimento di punti 5, in luogo di punti 0.60 attribuiti.

In tal senso assai numerosi sono i precedenti, di merito e di legittimità, favorevoli alla tesi del ricorrente.

Come precedenti di legittimità ulteriori rispetto a quelli in precedenza già citati, si richiamano le Sentenze n. 34686 e n. 34687 del 16 novembre 2021 della S.C., nonché Cass. 31 maggio 2021 n. 15127 e Cass. 3 giugno 2021 n. 15467.

Come precedenti di questa Sezione, si richiamano altresì le sentenze n. 4454/2021 (est. dott. Severino Antonucci), n. 1122/2022 (est. dott.ssa Valentina di Leo) e n. 2147/2022 (est. dott.ssa Angela Vitarelli) e n. 2538/2022 (est. dott. Ivano Caputo).

Le diverse possibilità interpretative della normativa in esame e l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott. Rosa Maria Rella definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8846/2021 r.g.l., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

a) previa disapplicazione del D.M. 50/2021, dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio per il servizio di leva svolto e, per l’effetto, ordina l’aggiornamento delle graduatorie di Circolo e di Istituto Terza fascia ATA;

b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

Foggia, 19/12/2022 ore 15.19

Il Giudice
Rella Rosa Maria



TRIBUNALE DI FOGGIA

Copia conforme all'originale della sentenza n. **4308/2022** pubblicata in data 19 dicembre 2022 rilasciata in forma esecutiva a favore dell'Avv. M. M. Dichirico per la parte con le modalità previste dall'art. 23 comma 9-*bis* del D.L. n. 137/2020 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 176/2020.

Foggia, 28 dicembre 2022



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Foggia, 28 dicembre 2022

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
FERNANDO FUIANO

(firmato digitalmente da FERNANDO FUIANO)

